

COMUNE DI ORSAGO (TV)

Ordinanza n. 46 del 03.12.2010

Oggetto: Ordinanza per la disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 20 del vigente *"Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing"*, approvato con deliberazione consiliare n. 46 in data 30.11.2010, che prevede che gli orari giornalieri di dette attività sono fissati con apposita ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

VISTA la legge 4 gennaio 1990, n. 1 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 *"Disciplina dell'attività di estetista"*;

VISTA la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 28 *"Disciplina dell'attività di acconciatore"*;

RICHIAMATA la precedente ordinanza comunale n. 26 del 08.06.2007 con la quale è stata definita la disciplina degli orari delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista;

SENTITE, nei termini di legge, le seguenti rappresentanze locali di categoria, con nota di richiesta parere prot. com.le n. 4885 del 20.07.2010:

- *Artigianato Trevigiano Casartigiani Treviso – C.A.S.A – Treviso;*
- *Confartigianato Ass.Artigiani della Marca Trevigiana – Treviso;*
- *Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa CNA – Treviso;*
- *Federlclai Veneto – Padova;*

PRESO ATTO delle relative osservazioni di seguito puntualmente esplicitate:

- *Artigianato Trevigiano Casartigiani - C.A.S.A. di Treviso esprime parere favorevole;*
- *Confartigianato - Associazione Artigiani della Marca Trevigiana di Treviso esprime parere favorevole;*
- *Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - C.N.A di Treviso esprime parere favorevole;*

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

con decorrenza immediata - di disciplinare come segue gli orari di apertura e chiusura delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing:

Articolo 1 - Orario giornaliero

1. Le attività possono restare aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.

Articolo 2 - Chiusure obbligatorie e relative deroghe

1. Le attività osservano la chiusura domenicale e festiva, con esclusione delle seguenti giornate di deroga:
 - domeniche in cui vengono celebrate prime comunioni e cresime
 - tutte le domeniche di dicembre

- domenica delle Palme
 - ultima domenica di ottobre
 - ultima domenica di novembre
 - domenica che preceda 1 o 2 festività consecutive.
2. In occasione di particolari ricorrenze, manifestazioni o per motivi di pubblico interesse, su richiesta motivata da parte degli esercenti, possono essere concesse specifiche deroghe all'obbligo della chiusura domenicale e festiva.

Articolo 3 - Scelta dell'orario

1. Gli orari, liberamente scelti dai singoli operatori nella fascia oraria di cui all'articolo 1, potranno prevedere un intervallo di chiusura intermedia o l'orario continuato, ed orari differenziati per giorni della settimana e per periodi dell'anno.
2. Nei centri commerciali l'orario di apertura adottato dovrà essere conforme a quello applicato a tutte le attività facenti parte dei medesimi.
3. È concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.
4. Per la scelta dell'orario non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune. La variazione dell'orario comporta esclusivamente l'aggiornamento del relativo cartello.

Articolo 4 - Cartello orario

1. È fatto obbligo all'esercente di esporre in maniera ben visibile dall'esterno dell'esercizio il cartello dell'orario di apertura.

Articolo 5 - Sanzioni e controlli

1. Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dalla presente ordinanza.
2. In caso di inosservanza verranno applicate le sanzioni e le procedure previste dall'articolo 22 del vigente regolamento comunale di settore.

Articolo 6 - Norme finali

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle attività esercitate in palestre, clubs, circoli privati, luoghi di cura o di riabilitazione, ospedali, luoghi di detenzione, caserme, ricoveri per anziani, strutture ricettive o in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita a favore dei soci o per la promozione di qualche prodotto.
2. Con l'adozione del presente provvedimento, cessano di avere applicazione le disposizioni di cui alla precedente ordinanza n. 26 del 08.06.2007, avente ad oggetto "*Disciplina degli orari delle attività di barbiere, acconciatore ed estetista*", che pertanto deve intendersi abrogata.

IL SINDACO

f.to Giancarlo Mion